



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

VISTO il D.M. 17.01.2018 di Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» ed in particolare il punto 11.2.8 *Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 213 del 08 luglio 2015 con il quale sono state approvate le “Istruzioni operative per il rilascio dell’autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n.165 del 16/06/2015** con il quale è stata rilasciata alla Società **TECNOPIEMONTE S.p.a.** l’autorizzazione alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato di cui al D.M. 14.01.08 p.11.2.8, valida tre anni;

VISTA l’istanza, in data **05/12/2017**, della **TECNOPIEMONTE S.p.a. con sede operativa in Strada Statale Valsesia n.20 – Lenta (VC)**, volta all’ottenimento del rinnovo dell’autorizzazione alla certificazione del processo di produzione del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato;

PRESO ATTO che dalla scheda predisposta dal Servizio Tecnico Centrale risulta che, sulla base dell’istruttoria svolta nei riguardi di **TECNOPIEMONTE S.p.a. con sede operativa in Strada Statale Valsesia n.20 – Lenta (VC)**, lo stesso Servizio ha espresso parere favorevole al rilascio del richiesto rinnovo di autorizzazione;

VISTO il parere favorevole espresso in data **07/03/2018** dal Comitato appositamente istituito presso il Servizio Tecnico Centrale;

DECRETA

Art. 1

La società **TECNOPIEMONTE S.p.a. con sede operativa in Strada Statale Valsesia n.20 – Lenta (VC)**, nel seguito denominata “Organismo”, è **autorizzata**, ai sensi delle disposizioni di cui in premessa, all’espletamento dei compiti relativi alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato, in conformità alle procedure depositate presso il Servizio Tecnico Centrale ed in armonia con le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato del Servizio Tecnico Centrale.

Art. 2

1. Ai fini dell’espletamento di tali attività il Direttore Tecnico dell’Organismo è il **Dott. Ing. Sergio BELTRAME**.
2. Le attività di certificazione, di cui al precedente art. 1, devono essere svolte presso la sede dichiarata dall’Organismo durante l’istruttoria, cioè nei locali siti nel Comune di **Lenta (VC), Strada Statale Valsesia n.20**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell’Organismo, di cui al comma precedente, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente abilitazione l’organismo invia alla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale – la copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate ed una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni dichiarate dall’Organismo nell’istruttoria di rinnovo dell’autorizzazione, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale.

Art. 4

1. L’autorizzazione di cui all’art. 1, decorre dal **16.06.2018** ed ha durata di cinque anni.
2. Durante il periodo di validità dell’autorizzazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell’organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell’attività.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 5

Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione, oltre a quanto previsto al § 9 delle "Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008", l'inosservanza di quanto prescritto nel presente decreto.

IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Massimo SESSA)